C O M U N E DI F A L E R N A

(Provincia di Catanzaro)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.08 Del 27/04/2016	Oggetto: Regolamento per la disciplina IUC (Imposta Unica Comunale) - Modifiche

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTISETTE del mese di APRILE alle ore 15:20 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto:
alla seconda convocazione in sessione straordinaria/urgente, seduta pubblica di seconda convocazione che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano essere presenti i seguenti Consiglieri:

N	Componenti		Presenti	Assenti
1	***Giovanni COSTANZO***	**Sindaco**	**x**	
2	***Angelino RENNE***	**Consigliere**	**x**	
3	***Giovanni FLORO***	**Consigliere**	**x**	
4	***Ugo FLORO***	**Consigliere**	**x**	
5	***Leonilda COSENTINO***	**Consigliere**	**x**	
6	***Gianluca BIFANO***	**Consigliere-Presidente**	**x**	
7	***Rosario Maria CIRANNI***	**Consigliere**		**x**
8	***Diego FERRARO***	**Consigliere**	**x**	
9	***Sergio IBISCO***	**Consigliere**		**x**
10	***Francesco STELLA***	**Consigliere**		**x**
11	***Antonio BUONO***	**Consigliere**	**x**	
12	***Daniele MENNITI***	**Consigliere**		**x**
13	***Giacomino FLORO***	**Consigliere**	**x**	
Totale			**9**	**4**

Assume la presidenza il ***Presidente Consiglio Gianluca Bifano*** con l' assistenza del *Segretario Comunale Dott.ssa* **Maria Luisa Mercuri**

Il Presidente, costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare in merito all'oggetto sopra emarginato

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Che la deliberazione di consiglio comunale n. 21 del 12/08/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, pubblicato, nella versione definitiva, sul portale del federalismo in data 02/09/2014;

TANTO PREMESSO

RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei*

soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. **I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento**;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO il DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 28 ottobre 2015, il quale ha disposto che Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali é differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e visto il successivo DECRETO 1 marzo 2016 di ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 dello stesso termine;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI, IMU e della TARI dall' art. 1 L. 208/15;

CONSIDERATA altresì la necessità di adeguare i relativi regolamenti alle citate modifiche nonché di aggiornarli anche sotto ulteriori profili al fine di migliorare il coordinamento degli stessi alle norme statali in materia

RITENUTO quindi opportuno, sotto questo profilo, procedere all'approvazione di singoli regolamenti di disciplina dei diversi tributi costituenti l'imposta unica comunale (IUC), per evitare che l'eventuale contestazione sollevata nei confronti del regolamento di un singolo tributo possa incidere anche sull'applicazione degli altri regolamenti ed, infine, per rendere più agevole l'individuazione della disciplina di ogni singolo tributo;

RITENUTO che l'approvazione di tali regolamenti possa tuttavia intervenire con una sola deliberazione dell'organo comunale competente, che riassuma i diversi tributi sotto l'identificativo dell'imposta unica comunale (IUC);

DATO ATTO altresì che è stata rivista la normativa relativa al Comodato gratuito perchè limitata alla sola ipotesi di parentela tra padre e figlio con esclusione di tutti gli altri casi di parentela al di fuori del primo grado, purchè l'immobile in comodato gratuito sia ubicato nello stesso territorio dell'abitazione principale ed a condizione che vi sia un contratto registrato di comodato gratuito. In tale caso si beneficerà dell'abbattimento del 50% della base imponibile;

DATO ATTO che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 156 del 24 settembre 2015, attuativo della **delega fiscale** in materia di revisione della disciplina degli interpelli e del **contenzioso tributario, con il quale si disciplina che a deco**rrere dal primo gennaio 2016 sono applicate quasi tutte le novità introdotte.

CONSIDERATO che fanno eccezione sia quelle attinenti all'esecutività delle sentenze, che troveranno invece applicazione dal primo giugno 2016, nonché quella relativa al pagamento delle somme dovute fino a 20.000 euro in caso di giudizio di ottemperanza.

ACCERTATO che tra le più rilevanti modifiche che il decreto legislativo apporta vi sono quelle inerenti il contenzioso tributario prevedendo innanzitutto, a differenza di quanto attualmente disposto dall'articolo 4, D.Lgs. n. 546/1992, che la competenza del giudice tributario va sempre individuata con riferimento alla sede dell'ente impositore o dell'agente della riscossione.

VISTO che in merito, poi, alle **parti del giudizio e alla capacità di stare in giudizio**, il legislatore individua le parti del processo tributario estendendo la possibilità di essere assistiti con i propri funzionari, senza dover per forza fare riferimento ad un difensore abilitato, a tutti gli enti impositori, in particolare all'Agente della riscossione e ai cosiddetti "concessionari locali".

VISTE ALTRESI' le nuove disposizioni sono introdotte per **incrementare il ricorso alla posta elettronica certificata** per effettuare le comunicazioni e le notificazioni nel processo tributario, con l'obbligo per l'indirizzo di posta elettronica del difensore o delle parti di indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo.

CONSIDERATO che in caso di mancata indicazione ovvero di mancata consegna del messaggio di posta per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni vengono esclusivamente eseguite attraverso **deposito in segreteria della Commissione tributaria**(anche in via telematica).

VISTA altresì l'applicazione dei nuovi istituti che si intendono recepiti nel regolamento IUC per come segue:

Reclamo

Riguardo agli istituti deflativi del contenzioso, **il legislatore allarga l'applicabilità del reclamo**, oltre alle controversie che coinvolgono l'Agenzia delle Entrate, a tutte le controversie, indipendentemente dall'ente impositore. Il ricorso non è procedibile fino a 90 giorni dalla rispettiva notifica, termine entro il quale la mediazione va conclusa. Trascorsi i 90 giorni, ne decorrono altri 30 per la costituzione in giudizio da parte del contribuente.

Mediazione

In riferimento alla **mediazione** si stabilisce che, se questa ha ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla firma dell'accordo, delle somme dovute o della prima rata. Se, invece, la stessa ha ad oggetto la restituzione di somme, si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo in cui sono riportate le somme dovute e con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo rappresenta il titolo per il pagamento delle somme che sono dovute al contribuente.

Contenuto del ricorso

La nuova formulazione dell'art. 18, comma 3, stabilisce che **il ricorso deve contenere** la firma del difensore, cancellando l'attuale previsione per cui la firma deve essere apposta sia sull'originale che sulla copia, oltre alla categoria professionale a cui lo stesso appartiene e il rispettivo indirizzo PEC.

Conciliazione giudiziale

Tra le altre novità, viene totalmente **rivista la disciplina della conciliazione giudiziale**, introducendone due tipologie: **conciliazione fuori dall'udienza** (art. 48) e **conciliazione in udienza** (art. 49-bis).

Definizione e pagamento delle somme dovute

Le sanzioni si continuano ad applicare nella misura del **40% del minimo edittale** in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio, mentre nella misura del **50% del minimo edittale** in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio.

Revocazione

Sono **impugnabili direttamente in Cassazione** le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado dalle Commissioni tributarie.

Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente

Il decreto dispone **l'immediata esecutività delle sentenze di condanna in favore del contribuente** e di quelle che sono emesse avverso gli atti relativi alle operazioni catastali, il cui pagamento può essere subordinato dal giudice alla prestazione di valida garanzia se l'importo supera i 10.000 euro e se si accerti in sentenza la solvibilità del contribuente.

Giudizio di ottemperanza

Se non viene effettuato il rimborso degli importi a seguito di sentenza favorevole al contribuente, quest'ultimo ha **diritto ad agire in ottemperanza**. L'ottemperanza può essere richiesta sia alla CTP sia alla CTR, a seconda della sentenza oggetto del giudizio.

VISTE altresì le ulteriori modifiche del Regolamento **IUC – TARI** per questioni interpretative proposte dall'ufficio e di seguito indicate:

REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA IUC **(TARI)** Approvato con deliberazione Cons. n.21/2014	
ARTICOLI DA VARIARE	Modifica proposta
Pag. 55 regolamento- **art. 14** (periodo di applicazione del tributo) comma 3 ….	
Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione	*Abrogato*
Pag. 55 regolamento- **art. 14** (periodo di applicazione del tributo) comma 4 ….	
A condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 29, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione	*La dichiarazione deve essere presentata entro 60 giorni dal verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati*
Pagina 57 **art. 16** (occupanti le utenze domestiche) comma 10	
Ove la comunicazione di variazione dei soggetti non residenti venga effettuata entro i termini previsti il tributo è adeguato a decorrere dal primo giorno successivo alla data in cui si è verificata la variazione del numero dei componenti	*Ove la comunicazione di variazione dei soggetti non residenti venga effettuata entro il termini dei 60 giorni dal verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo il tributo è adeguato a decorrere dal primo giorno successivo alla data in cui si è verificata la variazione del numero dei componenti. Oltre tale termine la variazione avrà effetto sul primo ruolo in corso di emanazione.*
Pag. 60 –**art. 22** (riduzioni per le utenze domestiche) comma 2	
Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.	*Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano per ciascun anno di riferimento dalla data della dichiarazione purchè questa avvenga entro il 30 giugno dell'anno di riferimento ed è limitata a n° 3 appartamenti che ove non precisati dal contribuente saranno rilevati dal Comune. I residenti all'estero iscritti all'AIRE hanno diritto ad 1/3 della somma dovuta a condizione che l'abitazione non sia locata o data in comodato d'uso.*

RAVVISATA l'ulteriore necessità di modificare il Regolamento IUC nella parte dedicata alla **TASI** per come segue:

Le variazione del presente regolamento IUC approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 12/08/2014 si rendono necessarie in base alla legge di stabilità 2016

Eliminazione Tasi Abitazione principale tranne quelle di lusso (cat. A1,A8 e A9)

Tasi altre abitazioni in caso di locazione

Tasi (e IMU) immobili locati a canone concordato

TASI Cittadini Iscritti AIRE

REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA IUC	Approvato con deliberazione Cons. n.21/2014
ARTICOLI DA VARIARE	
Cap. 3 art. 1 presupposto dell'imposta	Cap. 1 Art. 1 **Variato**
Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresi l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria	Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati, *con esclusione dell'abitazione principale,* e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria *Per i residenti a l'estero iscritti all'AIRE si considera abitazione principale con il pagamento dei 2/3 dell'importo dovuto, purchè abbiano i requisiti di cui all'art. 7 comma 7*
Art. 3 soggetti passivi	Art. 3 soggetti passivi
La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e le aree edificabili di cui all'art. 1 comma 1.	La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo i fabbricati, *tranne l'abitazione principale*, e le aree edificabili di cui all'art. 1 comma 1. In caso di

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.	pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
Cap. 3 TASI art. 7 comma 4	*Articolo aggiunto*
Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio, dalle regioni, dalle provincie, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi tra enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.	Comma 4 bis sono esenti dal tributo l'abitazione principale per i proprietari e la quota tasi a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Tale circostanza dovrà essere debitamente certificata. La Tasi rimane in vigore per le abitazioni di lusso cat. A1,A8 e A9
Art. 3 comma 4	Art. 3 comma 4
Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30% per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota determinata come da successivo art. 5. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.	Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, *tranne che per l'inquilino non sia abitazione principale* quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30% per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota determinata come da successivo art. 5. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. *Qualora l'immobile locato a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.*
Art 7 detrazioni riduzioni esenzioni	*Articolo . 7 aggiunto comma 7*
	Tasi – Cittadini AIRE *La Tasi è ridotta nella misura di 2/3 dell'importo per una sola unità immobiliare posseduta nel territorio italiano a titolo di proprietà o di usufrutto. L'unità immobiliare non deve essere locata e non data in comodato. Deve essere posseduta da cittadini italiani residenti fuori dallo Stato, iscritti AIRE, già pensionati nei Paesi di residenza.*

RAVVISATO ancora doveroso modificare il Regolamento IUC – **IMU** per come segue:
Le variazione del presente regolamento IUC approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 12/08/2014 si rendono necessarie in base alla legge di stabilità 2016 .
IMU
IMU immobili cooperative edilizie
IMU canone concordato
IMU Cittadini Iscritti AIRE

REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA IUC	Approvato con deliberazione Cons. n.21/2014
	IMU
	ARTICOLO 4- si aggiunge Punto 8
	Esenzione imu estesa agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.
	Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento
ARTICOLO 8 –SOGGETTI PASSIVI	
I soggetti passivi dell'imposta sono quelli cosi come individuati dall'art. 3 del D.L.gs 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero: a) i proprietari di immobili di cui all'art. 2 del presente regolamento ,ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.	I soggetti passivi dell'imposta sono quelli cosi come individuati dall'art. 3 del D.L.gs 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero: a) i proprietari di immobili di cui all'art. 2 del presente regolamento ,ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività , *tranne gli iscritti all'AIRE già pensionati nei rispettivi*

	Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio
UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE *(ART.10)*	*Si aggiunge dopo il punto 6 la lettera C ai fini dell'Imu la riduzione a metà della base imponibile per le unità immobiliari, escluse quelle delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione Imu.*

RIBADITO che le modifiche mirano a far fronte a problematiche interpretative ed operative riscontrate dall'ufficio in questi primi anni di applicazione del regolamento;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di adottare un unico **Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI,** revocando quindi contestualmente, dalla data di istituzione **dell'Imposta Unica Comunale "IUC"**, i previgenti regolamenti IMU e TARES ;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le **deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali** devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, **e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;**

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto **dall'allegato Regolamento** si rinvia alle norme legislative inerenti **l'imposta unica comunale (IUC)** ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

CONSTATATO, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del Dlgs 267/2000 s.m.i. Art. 42 del vigente Statuto Comunale, tra le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi e dal Revisore dei Conti;

VISTO il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Segretario dell'Ente ;

CON voti favorevoli unanimi.

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e per l'effetto

- **Di approvare** la modifica ai regolamenti di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*" e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), di cui alla narrativa della presente deliberazione;

- **Di precisare** che per effetto di quanto sopra i testi dei regolamenti vengano modificati e coordinati con la normativa che precede;

- **Di incaricare** l'Ufficio di Segreteria e l'Ufficio Tributi alla redazione dei testi coordinati;

- **Di stabilire** che, sulla base di quanto disposto dal DECRETO 1 marzo 2016 che ha previsto il differimento al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2016, i regolamenti avranno efficacia dal 1° gennaio 2016, sostituendo i precedenti regolamenti, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;

- **Di stabilire** che i suddetti regolamenti dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni ai sensi e con le modalità disposte dall'art. 13, comma 13*bis* D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

- **Di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
f.to Gianluca Bifano

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Maria Luisa Mercuri

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data .....

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Maria Luisa Mercuri

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000) dal.....al.....;

☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva il ....., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data .....

f.to Dott.ssa Maria Luisa Mercuri

Copia conforme all'originale in carta libera esclusivamente per uso amministrativo

Falerna, lì **…….**

f.to Dott.ssa Maria Luisa Mercuri
